

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 settembre 2021, n. 259 Società **ST.RE.P. di Casarano (LE)**. Rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "CASA LUIGI", ubicata in Casarano alla Via Milano n. 55, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accredamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'1/9/2021.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accredamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 2 "La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite."

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria", pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 "Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice", comma 1 che "Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno

disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). (...).

Con nota del 30/07/2020, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano, "(...) in relazione alla struttura denominata "CASA LUIGI" sita nel Comune di Casarano (Le) alla via Milano 55 – CAP 73042 esercente l'attività di COMUNITA' ALLOGGIO ex R.R. 07/2002, dotata di n° 8 (OTTO) posti letto in regime residenziale e già autorizzata all'esercizio dalla Regione Puglia in data 20 09 2016 con D.D. n° 25 del 2016", ha chiesto "il rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. N° 9 del 02.05.2017 e dell'art. 8 comma 1 L.R. 07 07 2020 N° 18.", dichiarando:

- Che la struttura Comunità Alloggio "Casa Luigi" per 8 (otto) posti letto è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Regione Puglia con atto Dirigenziale n° 25 del 20 09 2016.
- Che la Struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R.n. 3/2005 e R.R. n° 16/2019 (fase Plan) e s.m. e i.
- che la Responsabilità Sanitaria è affidata al Dott. Andrea Mazzeo nato (...) il (omissis) (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 30.12.1976 e specialista in PSICHIATRIA in data 27.11.1981, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di LECCE in data 12 01 1977 al numero 2718."

Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/17723 del 07/12/2020 trasmessa al legale rappresentante della Società ST.RE.P. di Casarano, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL LE, al Direttore del DSM ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE ed al Sindaco del Comune di Casarano:

"considerato che la Comunità Alloggio denominata "CASA LUIGI", ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla Via Milano n. 55 e gestita dalla Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano, ricade nella fattispecie di cui al sopra riportato comma 1 dell'art. 8 della L.R. 18/2020 in quanto:

- in vigenza del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 [che disponeva l'abrogazione del comma 3 dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in virtù del quale "per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni (...), la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. (...)", è stata autorizzata alla realizzazione senza verifica di compatibilità, con autorizzazione prot. n. 18376 del 07/08/2014 dal Responsabile del Settore Sviluppo Locale Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano nella sede di Via de Matteis s.n. (successivamente, con autorizzazione prot. n. 14378 del 17/06/2016, per variazione dell'ubicazione alla Via Milano n. 55 angolo Via Parente);
- è stata autorizzata all'esercizio da questa Sezione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., con Determina Dirigenziale n. 25 del 20/09/2016;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa" ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della

sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

questa Sezione ha invitato:

- “il legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE) a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate”;
- “il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata “CASA LUIGI”, ubicata nel Comune di Casarano (LE) alla Via Milano n. 55 e gestita dalla Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019.”.

Con PEC dell'11/12/2020 il legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano ha trasmesso a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ed al Direttore del SISP della ASL BR dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate le griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Con nota prot. n. 47599 del 26/05/2021 ad oggetto ““Società ST.RE.P. di Casarano (LE). Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n.1 Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con dotazione di n. 8 posti letto denominata “CASA LUIGI”, ubicata nel Comune di Casarano alla via Milano n. 55”. – Relazione Attività istruttoria con sopralluogo. ESITI VERIFICHE.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l., il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha comunicato quanto segue:

“(…) Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta con l'istruttoria della pratica e relativo sopralluogo di verifica in data 19.04.2021.

(…)

Ai fini dell'accreditamento istituzionale:

- vista la documentazione prodotta in riferimento alla sezione A (colonna di Dx) del R.R. 3/2005 e s.m.i., in relazione al possesso dei requisiti generali, per quanto non abrogati dal R.R. 16/2019;
- riscontrate le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui

all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase “plan”, verificate in fase istruttoria e di valutazione con la documentazione come implementata,

evidenziato quanto riportato nella lettera f) e, di seguito riproposto, in ordine ai requisiti strutturali:

f) Requisiti strutturali (Sezione D.03 – colonna di Dx – del R.R. 3/2005 e s.m.i.):

- nel disposto regolamento, è prescritto che: “deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 25/30 mq. per utente”.*
- La struttura de quo, è autorizzata per nr. 8 posti letto, per cui secondo il disposto normativo regolamentare, deve essere garantita una superficie minima di mq. 200.*
- Dai dati così come riportati sull'elaborato planimetrico, la superficie utile degli ambienti (vani abitabili, cucina, servizi igienici ed accessori interni di collegamento con i predetti vani) risulta di fatto una superficie pari a circa mq. 173,60.*
- La Legge Regionale 07 luglio 2020, nr. 18, ex art. 3 co. 1 Cap. II, così recita: “Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.”,*

applicando il disposto ex art. 3, co. 1 capo II della L.R. 18/2020, si esita il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di “plan” del R.R. n. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P”, della Struttura Residenziale Psichiatrica:

- Comunità Alloggio per nr. 8 posti letto, denominata “Casa Luigi”, sita in 73042 – Casarano (LE), via Milano, civ. 55;*
- Ente titolare/Ente Gestore: “ST.RE.P. – S.r.l., con sede legale in 73042 – Casarano (LE), via Massimo D'Azeglio, civ. 146;*
- Responsabile Sanitario: Dr. Andrea Mazzeo, nato a (...) il (omissis), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al nr. 2718 dal 12.01.1977.*

In mancanza della conferma dell'applicazione del disposto ex art. 3, co. 1 capo II della L.R. 18/2020, si esita il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di “plan” del R.R. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P”, della Struttura Residenziale Psichiatrica:

- Comunità Alloggio per nr. 7 posti letto, denominata “Casa Luigi”, sita in 73042 – Casarano (LE), Via Milano, civ. 55.”.*

Con nota del 31/05/2021 trasmessa con PEC dell'01/06/2021 al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, a questa Sezione, il legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l., premesso, tra l'altro, che:

“(…) La scrivente società non può condividere quanto riportato al punto f) della nota del 26 05 2021 prot. n. 47599 dell'Asl di Brindisi; invero, come risulta dalla documentazione che si allega alla presente (Agibilità Comunale del 29 04 2016 dell'immobile, visura catastale del f. 19 part. 574 sub 1, accertamento della proprietà immobiliare urbana dell'Agenzia delle Entrate del 20.04.2016 con planimetrie allegate, elaborato planimetrico Ing. Tanese del 22 04 2021 reso ai sensi del DPR 445/2000), la superficie utile relativa all'immobile di via Milano 55 in Casarano (LE) è pari a mq. 243,60 (ben oltre i 200 mq. previsti).

Relativamente ai locali posti al piano seminterrato, si precisa che questi ultimi, sono utilizzati come spogliatoio

del personale (per mq. 37,50) e deposito (per mq. 20,00) come da planimetria certificata in data 22/04/2021 dall'Ing. Cristian Tanese ai sensi del DPR 445/2000 (che si allega).

Ove necessario, ci si riporta all'art. 3 c. 1 Capo II della L.R. n° 18/2020, che prevede l'ulteriore 10% della metratura della struttura, chiedendone l'applicazione.

Si fa presente, ancora, che nella relazione di cui sopra non è riportata la conferma della verifica dei requisiti organizzativi nonostante gli stessi siano stati accertati dalla S.V. in sede di ispezione.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente società, relativamente alla Comunità Alloggio denominata "Casa Luigi" sita in Casarano (LE) alla via Milano 55",

ha chiesto:

- a) la rettifica dell'esito della relazione del SISP di Brindisi del 26/05/2021 prot. 47599, affinché venga validata tutta la superficie utile della struttura sita in Casarano (LE) alla via Milano 55 ed individuata al NCEU di Casarano (LE) al foglio n° 19 particella n° 574 sub 1, come da documentazione allegata;
- b) la conferma del possesso dei requisiti organizzativi specifici ex R.R. 13/01/2005 N° 3 e s.m. e i.",

allegandovi:

- certificato di agibilità del Comune di Casarano del 29/04/2016 a firma del Responsabile del V Settore Assetto del Territorio del Comune di Casarano;
- visura catastale;
- visura Agenzia Entrate dell'immobile n. T883334 del 21/04/2021;
- planimetria a firma dell'Ing. Tanese.

Con nota prot. n. A00_183/10738 del 29/06/2021 trasmessa al *Direttore delegato* del Dipartimento di Prevenzione ASL BR e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società S.T.R.E.P. di Casarano (LE), questa Sezione ha comunicato quanto segue:

"(...)

premesso che:

- si conferma che il disposto di cui all'art. 3, comma 1, capo II della L.R. n. 18/2020 deve essere applicato al caso di specie;
- peraltro, la superficie utile calcolata da codesto Dipartimento "pari a circa mq. 173,60" non sarebbe comunque sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti strutturali in riferimento alla metratura minima totale prevista per n. 8 utenti (25 x 8 = 200 mq.), atteso che la difformità è consentita nel margine del 10%, quindi è prevista una metratura minima di 180 mq.;

si invita la S.V. ad integrare gli esiti della verifica dei requisiti di accreditamento della struttura in oggetto, trasmessi con nota prot. n. 47599 del 26/05/2021, relazionando alla scrivente Sezione in merito:

- al possesso dei requisiti strutturali, tenendo conto del disposto di cui all'art. 3, comma 1, capo II della L.R. n. 18/2020, nonché di eventuali locali utilizzati quali spogliatoio del personale e/o deposito;
- al possesso dei requisiti organizzativi."

Con nota prot. n. 61659 del 15/07/2021 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società S.T.R.E.P. S.r.l. di Casarano, ad oggetto "Società S.T.R.E.P. di Casarano (LE). Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata "CASA LUIGI", sita in Casarano alla Via Milano n. 55. Riscontro nota del 29.06.2021, prot. nr. 10738.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR ha comunicato quanto segue:

"Con la nota come riportata in oggetto, il Dipartimento di Prevenzione di Brindisi è stato invitato dal Servizio Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Accreditamenti e Qualità, "ad integrare gli esiti della verifica dei requisiti di accreditamento della struttura in oggetto (...),

Aderendo all'invito, si vuol significare, comunque, che lo scrivente, già con la nota prot. n. 47599 del 26/05/2021

ha inteso far proprio il disposto ex art. 3, co. 1 capo II della L.R. 18/2020 e che gli esiti come rappresentati nella sopra richiamata nota sono stati formulati sulla scorta della documentazione come prodotta dall'Ente titolare alla data del 26.05.2021 (tra cui la planimetria firmata e vistata rispettivamente dal tecnico e dall'Ente titolare della struttura, come da allegata copia).

Alla luce della nota del 31.05.2021, da parte della Società "ST.RE.P. s.r.l., si prende atto dell'invito da parte dell'Ente in indirizzo, a "tenere conto", di fatto della nuova rappresentazione planimetrica in cui sono stati riportati i locali con destinazione d'uso a spogliatoio e deposito.

A seguito di valutazione collegiale con il personale già incaricato, ad integrazione degli esiti della verifica trasmessi con nota prot. n. 47599 del 26/05/2021,

- computando tali superfici (mq. 57,60) dei locali con destinazione d'uso a spogliatoio personale e deposito, quali accessori a completamento dei servizi della struttura, con la prescrizione che non devono prevedere la sosta,
- applicando il disposto ex art. 3, co. 1 capo II della L.R. 18/2020,

si esita il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali ed organizzativi, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di "plan" del R.R. n. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – sezione 1 e sezione 2P" della struttura Residenziale Psichiatrica:

- Comunità Alloggio per nr. 8 posti letto, denominata "Casa Luigi", sita in Casarano (LE), Via Milano, civ. 55;
- Ente titolare/Ente Gestore: ST.RE.P. – S.r.l., con sede legale in Casarano (LE), via Massimo D'Azeglio, civ. 146;
- Responsabile Sanitario: Dr. Andrea Mazzeo, nato (...) il (omissis), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al nr. 2718 dal 12.01.1977."

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso altresì che l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati.";

si propone di rilasciare alla Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Maria Borgia, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "CASA LUIGI" sita in Casarano (LE) alla Via Milano n. 55, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Andrea Mazzeo, nato il (omissis), specializzato in psichiatria, iscritto all'Ordine della Provincia di Lecce al n. 2718, con la precisazione:

- che l'attuale Responsabile Sanitario, Dott. Andrea Mazzeo, non potrà rimanere in servizio oltre il raggiungimento del settantesimo anno di età, pertanto oltre il 04/02/2022;
- che il legale rappresentante della ST.RE.P. S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del provvedimento autorizzativo;
- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Maria Borgia, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio

(art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "CASA LUIGI" sita in Casarano (LE) alla Via Milano n. 55, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Andrea Mazzeo, nato il (omissis), specializzato in psichiatria, iscritto all'Ordine della Provincia di Lecce al n. 2718, con la precisazione:

- che l'attuale Responsabile Sanitario, Dott. Andrea Mazzeo, non potrà rimanere in servizio oltre il raggiungimento del settantesimo anno di età, pertanto oltre il 04/02/2022;
 - che il legale rappresentante della ST.RE.P. S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del provvedimento autorizzativo;
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società ST.RE.P. S.r.l. di Casarano (LE), Via M. D'Azeglio n. 146, Casarano (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Casarano (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 fascie, è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema*

CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mario Antonio Lerario)